REGOLAMENTO (CEE) N. 776/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1978

relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che per maggior chiarezza occorre abrogare i regolamenti sottoindicati, che dovrebbero formare oggetto di vari adeguamenti, e sostituirli con un testo unico :

— regolamento (CEE) n. 1611/68 della Commissione, del 15 ottobre 1968, relativo a disposizioni particolari concernenti il tasso più basso della restituzione applicabile all'esportazione di alcuni formaggi verso i paesi terzi (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2786/73 (6),

— regolamento (CEE) n. 1578/70 della Commissione, del 4 agosto 1970, recante disposizioni particolari concernenti il tasso più basso della restituzione applicabile all'esportazione di formaggi verso i paesi terzi (7), e

— regolamento (CEE) n. 518/76 della Commissione, dell'8 marzo 1976, che concerne l'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e abroga il regolamento (CEE) n. 2188/74 (8) ;

considerando che occorre adeguare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1324/68 della Commissione, del 29 agosto 1968, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Svizzera (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2786/73 (10), per tener conto del fatto che il Tilsit e il Butterkäse sono d'ora in avanti compresi nella sottovoce 04.04 E I b) 5 della tariffa doganale comune quando vengono esportati verso i paesi terzi ;

considerando che, qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata secondo le destinazioni, l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1469/77 (12), prevede che la parte della restituzione, calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, viene pagata quando è fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 269/78 (14), consente all'articolo 2, paragrafo 4, ultimo comma e all'articolo 3, paragrafo 1, di pagare la parte della restituzione corrispondente al tasso più basso non appena il prodotto è sottoposto al regime particolare istituito dal predetto regolamento ;

considerando che nel quadro dei regimi particolari convenuti con vari paesi terzi il tasso della restituzione applicabile all'esportazione verso questi paesi di taluni prodotti lattiero-caseari può essere inferiore, talvolta in misura rilevante, al livello della restituzione in genere applicata ; che potrebbe anche verificarsi il caso che non venga fissata alcuna restituzione ;

considerando che per quanto riguarda la Svizzera sono stati introdotti regimi particolari con il regolamento (CEE) n. 1324/68, per quanto riguarda taluni formaggi, e con il regolamento (CEE) n. 2074/73 della Commissione, del 31 luglio 1973, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di formaggi fusi verso la Svizzera (15) ; che per quanto riguarda la voce 04.04 è

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 252 del 16. 10. 1968, pag. 14.
(6) GU n. L 286 del 13. 10. 1973, pag. 15.
(7) GU n. L 172 del 5. 8. 1970, pag. 25.
(8) GU n. L 61 del 9. 3. 1976, pag. 7.
(9) GU n. L 215 del 30. 8. 1968, pag. 25.
(10) GU n. L 286 del 13. 10. 1973, pag. 15.
(11) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(12) GU n. L 162 del 1°. 7. 1977, pag. 9.
(13) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 3.
(14) GU n. L 40 del 10. 2. 1978, pag. 7.
(15) GU n. L 211 del 1°. 8. 1973, pag. 8.

stato parimenti previsto un regime particolare nei confronti dell'Austria con il regolamento (CEE) n. 102/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di taluni formaggi verso l'Austria [1]; che è parimenti applicato ai formaggi esportati verso la Spagna (zona D), un tasso speciale della restituzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1579/70 della Commissione, del 4 agosto 1970, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/76 [3];

considerando che i regimi particolari per l'esportazione verso la Svizzera, l'Austria e la Spagna garantiscono che i prodotti che hanno beneficiato di una restituzione per altre destinazioni non possono essere esportati verso questi tre paesi; che è pertanto opportuno tener conto di questi regimi particolari all'atto dell'applicazione delle disposizioni summenzionate del regolamento (CEE) n. 192/75, per non far gravare sugli esportatori, nei loro scambi commerciali con gli altri paesi terzi, oneri finanziari non necessari, prevedendo che ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione non si tenga conto dei tassi della restituzione speciale fissati, per le destinazioni in oggetto, a un livello inferiore a quello della restituzione meno elevata applicabile verso gli altri paesi terzi; che questa eccezione era stata prevista, tranne per l'Austria, nei regolamenti (CEE) n. 1611/68 e n. 1578/70;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati Uniti (zona E), esistono casi di non fissazione della restituzione per taluni prodotti lattiero-caseari; che è altresì opportuno prevedere un'eccezione per la determinazione del tasso più basso della restituzione nel caso in cui le misure introdotte negli Stati Uniti garantiscono che i prodotti che hanno beneficiato di una restituzione per altre destinazioni non possono essere importati nella zona E; che l'esperienza mostra che i prodotti indicati nell'allegato II del presente regolamento possono essere ammessi a questa eccezione non soltanto per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/76, ma anche per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69; che queste eccezioni dovrebbero essere soppresse per i prodotti per i quali le condizioni suindicate non fossero più soddisfatte; che una tale disposizione era prevista nel regolamento (CEE) n. 518/76;

considerando che le zone di destinazione D e E, corrispondenti rispettivamente alla Spagna e agli Stati Uniti, sono state definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75 [5];

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La non fissazione di una restituzione o la restituzione speciale

— fissata per l'esportazione dei prodotti elencati nell'allegato I verso una delle destinazioni indicate nel citato allegato, e

— il cui tasso è inferiore al tasso più basso fissato per le altre destinazioni,

non è presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 192/75.

Articolo 2

La non fissazione di una restituzione per i prodotti indicati nell'allegato II, esportati verso la zona E, non è presa in considerazione:

— ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75,

— ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, ultimo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69.

Articolo 3

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 1324/68,

a) la voce 04.04 E I b) 2 è soppressa;

b) la voce 04.04 E I b) 5 è completata come segue:

— il termine « Butterkäse » è inserito prima di « Danbo »,

— il termine « Tilsit » è inserito dopo « Saint-Paulin ».

Articolo 4

I regolamenti (CEE) n. 1611/68, n. 1578/70 e n. 518/76 sono abrogati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 8.
[2] GU n. L 172 del 5. 8. 1970, pag. 26.
[3] GU n. L 156 del 17. 6. 1976, pag. 14.
[4] GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.
[5] GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Destinazione
04.04	Formaggi e latticini	Austria zona D (1)
04.04 D	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :	
	II. altri, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell	Svizzera
ex 04.04 E I b) 5	Prodotti compresi nell'elenco dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1324/68	Svizzera

(1) di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68.

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Destinazione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati	zona E (1)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	zona E (1)
04.03	Burro	zona E (1)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell' alimentazione degli animali ;	
	B. altri, diversi dai prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :	
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %	
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	zona E (1)

(1) di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68.